



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Deliberazione n. 45 del Registro in data 23/12/2015

OGGETTO: *Determinazione aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016*

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre, del mese di dicembre, alle ore 09.10, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presente	Assente
MONTANARO SALVATORE- SINDACO	X	
TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE	X	
GALLI MIRCO- CONSIGLIERE	X	
BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE	X	
RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE	X	
BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE	X	
FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE	X	
PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE	X	
ERMINI MARCO- CONSIGLIERE		X
CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE		X
BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE		X

Presenti: 8 Assenti: 3

La Seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Sindaco illustra la proposta, chiarendo che le delibere fino al punto 8 dell'ordine del giorno sono preliminari al bilancio.

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO inoltre il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento comunale disciplinante l'Imposta Unica Comunale –IUC approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/07/2014, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del

RICHIAMATE, in particolare, le seguenti disposizioni:

- Art.3: *“Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;*

- Art.5 comma 4: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”;*

- Art.8, che attribuisce al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote, la facoltà di stabilire, per le situazioni di maggior disagio economico, detrazioni per abitazioni principali e per unità detenute a titolo di abitazione principale da cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero);

- Art.9, che prevede ulteriori possibili ipotesi agevolative consistenti in riduzioni o esenzioni, da deliberare in sede approvazione delle aliquote;

RITENUTO individuare i seguenti servizi indivisibili ed evidenziare, sulla scorta dei dati contabili dell'esercizio 2014, i correlati costi alla cui copertura sarà destinato il gettito TASI:

- Polizia locale (escluso quota finanziata con proventi CDS):	€	69.055,55
- Manutenzione verde pubblico	€	38.131,86
- Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€	125.927,45
- Illuminazione Pubblica	€	88.879,70
- Gestione e manutenzione beni immobili	€	56.615,99

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 26/2015 di adozione delle aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2015;

RICORDATO che con la succitata deliberazione n. 26/2015 le aliquote sono state stabilite nelle seguenti misure:

- Aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, secondo le definizioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento IUC – componente TASI;
- Aliquota zero per mille per i seguenti casi: unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti o dimoranti, che siano stati ricoverati in case di cura, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), o istituti di ricovero permanente per anziani o disabili, presso i quali gli interessati abbiano trasferito la residenza, il domicilio o la dimora. L'agevolazione può essere accordata previa presentazione di specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che l'alloggio non è utilizzato da altri e venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in locazione o in comodato.
- Aliquota 1,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

RILEVATO altresì che era stato previsto, quale agevolazione per le situazioni di maggior disagio economico, una detrazione pari ad € 30,00 limitatamente ai nuclei familiari che, per l'anno precedente quello di imposizione, abbiano dichiarato un reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00. La detrazione opera relativamente all'abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall'art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento IUC - Componente TASI;

RITENUTO di confermare per l'anno 2016 le esenzioni e riduzioni stabilite nella succitata deliberazione n. 26/2015;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 9 bis D.L. 47/14 a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

DATO ATTO che il prevedibile gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni come sopra descritte è stimabile in € 280.000,00, ed è pertanto inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili come sopra individuati;

VISTI:

a) l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO infine l'art. 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

VISTO infine l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- - la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lett. f);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i seguenti pareri espressi in senso favorevole all'adozione del presente atto:

- parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;
- parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;
- parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art.239 comma 1 lett. b) del T.U.E.L.;

Con il seguente esito di votazione: favorevole all'unanimità

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per il 2016 la misura delle aliquote TASI già determinate con deliberazione consiliare n. 26/2015 nelle seguenti misure:

- Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, secondo le definizioni di cui all'art.8 comma 1 lett. a) del Regolamento IUC – componente TASI;
- Aliquota zero per mille per i seguenti casi:
 - a) unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti o dimoranti, che siano stati ricoverati in case di cura, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), o istituti di ricovero permanente per anziani o disabili, presso i quali gli interessati

abbiano trasferito la residenza, il domicilio o la dimora. L'agevolazione può essere accordata previa presentazione di specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che l'alloggio non è utilizzato da altri e venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in locazione o in comodato.

- Aliquota 1,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

2. Di INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili ed evidenziare, sulla scorta dei dati contabili dell'esercizio 2014, i correlati costi alla cui copertura sarà destinato il gettito TASI:

- Polizia locale (escluso quota finanziata con proventi CDS):	€	69.055,55
- Manutenzione verde pubblico	€	38.131,86
- Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€	125.927,45
- Illuminazione Pubblica	€	88.879,70
- Gestione e manutenzione beni immobili	€	56.615,99

3. DI DARE ATTO che il prevedibile gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni come descritte al precedente punto 1 è stimabile in € 280.000,00, ed è pertanto inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili come individuati al precedente punto 2

4. DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione non comporta il superamento del limite impositivo massimo disposto, in termini di sommatoria di aliquote IMU e TASI, dall'art.1 comma 677 della legge 147/2013;

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

6. DI DICHIARARE, con nuova e distinta votazione, il presente atto immediatamente eseguibile per consentire l'approvazione del bilancio di previsione.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2015

OGGETTO: *Determinazione aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016*

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 10/12/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 10/12/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

SINDACO

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 24/12/2015 al 08/01/2016

Castiglion Fibocchi, 24/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata dichiarata:

Immediata esecutività

Castiglion Fibocchi, 23/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 24/12/2015

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI